

18/06/2019

## **Società tra professionisti: per l'Antitrust il cumulo dei requisiti limita la concorrenza**

di Angelo Busani

È una «ingiustificata limitazione della concorrenza» interpretare (come ha fatto l'Ordine dei Dottori Commercialisti nelle note PO 150/2014 e PO 319/2017) l'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel senso che, nelle società tra professionisti (Stp), occorrerebbe avere un numero di soci professionisti pari ai due terzi delle “teste” e ai due terzi del capitale sociale.

Lo afferma l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1589 del 12 giugno 2019, pubblicata sul Bollettino n. 24 del 17 giugno 2019, e ciò perché una tale interpretazione «ostacola la possibilità per i professionisti di scegliere l'organizzazione e la compagine societaria ritenuta più consona alle proprie esigenze, si traduce in un'ingiustificata limitazione della concorrenza, in contrasto con lo spirito della norma volta al completo superamento del divieto per i professionisti di costituirsi in società».

Il predetto articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che nelle Stp «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Ebbene, nella segnalazione, l'Agcm afferma di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di interpretazioni divergenti di tale norma: taluni Ordini professionali hanno adottato un'interpretazione in base alla quale i due requisiti di partecipazione alla Stp (maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale) devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società; altri Ordini professionali propongono, invece, una interpretazione secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente, poiché l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della Stp da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.

Secondo l'Agcm, se si ragionasse diversamente da quest'ultima opinione, si ridurrebbe l'efficacia dello strumento societario ora disponibile per i professionisti, restringendone ingiustificatamente la diffusione: al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e le relative spinte pro-concorrenziali, deve essere privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” non vengano considerati cumulativi.

Pertanto, l'interpretazione restrittiva della norma in questione può determinare – secondo l'Agcm – limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla

possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma di Stp: infatti, la richiesta del cumulo dei due requisiti implica che solo formando una determinata compagine societaria, in cui congiuntamente il numero dei soci professionisti e la loro quota di partecipazione al capitale sociale sono maggiori dei due terzi, sia possibile per i professionisti organizzarsi in Stp e iscriversi alla sezione speciale del relativo Albo professionale, indipendentemente dalla tipologia di società adottata e, più importante, dalla presenza di patti parasociali e/o di clausole statutarie sui diritti di voto.